

lizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita, migliorando i livelli di accessibilità e fruibilità di strutture e territorio, nonché sviluppando una rete integrata dei servizi che incoraggi la partecipazione consapevole di individui e famiglie;

considerato, inoltre, che

- Regione Lombardia con legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) norma quanto disposto dalla legge 104/1992, prevedendo la definizione di programmi di bacini comprendenti i piani per la mobilità delle persone con disabilità (articolo 13), nonché specifici Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale favorendo il miglioramento dell'accessibilità al servizio ferroviario e metropolitano, la maggiore sicurezza degli utenti, la migliore fruibilità ed il minor affaticamento da parte delle persone con disabilità (articolo 19);
- come disposto dalla legge 13/1989 e dalla l.r. 6/1989, Regione Lombardia, per il tramite dei comuni, eroga contributi ai soggetti privati in condizioni di svantaggio che intendano attuare l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza;
- la l.r. 6/1989 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), al Titolo II «Disposizioni in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica», agli articoli 17 e seguenti detta norme che facilitano gli interventi sul patrimonio esistente per l'utilizzo di immobili ed alloggi a favore dei soggetti con difficoltà motorie, psichiche e sensoriali;
- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura individua quale importante obiettivo l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici residenziali privati, tramite progetti mirati di sostegno alle famiglie con presenza di persone in situazioni di disabilità, cogliendo anche l'occasione per un'opera di razionalizzazione e semplificazione delle diverse misure di incentivazione previste dalle normative vigenti;

atteso che

- uno dei principali ostacoli a una piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili è costituito dalla presenza delle barriere architettoniche nei luoghi urbani, negli spazi pubblici in generale, negli edifici privati e negli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- le condizioni di trasporto offerte dai vettori e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ad oggi non assicurano libertà di movimento e di vita in piena autonomia;
- i luoghi di interesse culturale presentano a tutt'oggi barriere architettoniche, cognitive e sensoriali che impediscono la piena fruibilità alla persona con disabilità;

richiamato

il diritto delle persone con disabilità ad avere accesso, su una base di uguaglianza, all'ambiente fisico, ai prodotti e servizi, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché a prendere pienamente parte alle attività culturali e ricreative;

impegna la Giunta regionale

a dotarsi entro il 2020 di uno strumento di pianificazione e programmazione coordinata di interventi per l'eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali, rendendo l'accessibilità universale proprio obiettivo di progettazione:

- con riferimento alle risorse stanziare, a favorire opere di riconversione e riqualificazione delle aree urbane e degli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- a collaborare con i comuni nell'attuazione dei PEBA, pubblicando i relativi risultati sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
- a sviluppare ogni utile azione ai diversi livelli di governo affinché vengano stanziare specifiche risorse per consentire il proseguimento nell'azione di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- a sviluppare azioni di sensibilizzazione nel contesto del progetto «Lombardia Facile»;
- a relazionare annualmente al Consiglio regionale sulle azioni e gli interventi effettuati.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 aprile 2019 - n. XI/503

Determinazioni conseguenti alla istituzione del comune di Colli Verdi: aggiornamento dei comuni appartenenti alla zona omogenea n. 1 corrispondente alla comunità montana Oltrepò Pavese

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) e in particolare l'art. 11, che prevede che il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentri nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27 (Istituzione del comune di Colli Verdi mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde, in provincia di Pavia) che istituisce, dal 1° gennaio 2019, il nuovo comune di Colli Verdi a seguito della fusione dei comuni di Valverde, Ruino e Canevino;

Preso atto delle deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/5799 del 18 novembre 2016, che ha provveduto ad individuare quale area interna lombarda il territorio di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese», composto dai comuni di: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello;
- X/7884 del 26 febbraio 2018, di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e comune di Varzi per l'attuazione del progetto d'area interna «Appennino lombardo - Alto Oltrepò Pavese»;

Premesso che l'allegato A della l.r. 19/2008 individua le zone omogenee comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Regione Lombardia e in particolare individua i comuni ricompresi nella zona omogenea n. 1 relativa alla Comunità montana dell'Oltrepò Pavese, tra cui i comuni di Valverde e Ruino;

Preso atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 giugno 2009, n. 6497, è stata costituita, tra i comuni di cui alla zona omogenea n. 1, la Comunità montana dell'Oltrepò Pavese;

Preso atto che, a seguito della fusione intervenuta tra i comuni di Valverde, Ruino e Canevino e della istituzione del comune di Colli Verdi, di cui alla l.r. 27/2018, si è determinato un ampliamento della circoscrizione del territorio comunale che non corrisponde al territorio costituito dalla zona omogenea n. 1, come individuata dall'allegato A della l.r. 19/2008, in quanto il comune di Canevino non era in essa ricompreso;

Richiamato il principio generale in base al quale il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità dei rapporti giuridici che afferiscono il territorio interessato;

Considerato che l'articolo 2 della l.r. 27/2018, istitutiva del comune di Colli Verdi, richiama la regola generale di subentro nella titolarità dei rapporti giuridici e contemporaneamente prevede un intervento regolativo della Regione, senza fornire disposizioni specifiche rispetto alla Comunità montana dell'Oltrepò Pavese e l'area omogenea di riferimento;

Rilevata la necessità di formalizzare con provvedimento regionale la presa d'atto del subentro, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 29/2006, del comune di Colli Verdi nella Comunità montana dell'Oltrepò Pavese e l'adeguamento della zona omogenea n. 1;

Visto l'articolo 2, comma 2, della l.r. 19/2008 che dispone che: «Le modifiche della delimitazione delle zone omogenee sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati; con i decreti di cui all'articolo 3 sono regolati, ove necessario, i rapporti successivi.»;

Viste le richieste di avvio della procedura, di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 19/2008, da parte:

- della Comunità montana Oltrepò Pavese, pervenuta il 22 febbraio 2019;
- del comune di Colli Verdi del 25 febbraio 2019;

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 06 maggio 2019

Udita la relazione della II commissione «Affari istituzionali»;
con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 55
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 55
Voti favorevoli:	n. 55
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

DELIBERA

1) di adeguare la zona omogenea n. 1, di cui all'allegato A della l.r. 19/2008 corrispondente alla Comunità montana Oltrepò Pavese, con conseguente modifica della delimitazione territoriale costituita dai comuni: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, S. Margherita Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello.

Il vice presidente: Carlo Borghetti
I consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 16 aprile 2019 - n. XI/504
Ordine del giorno concernente il fondo unico per la disabilità:
flessibilità nell'utilizzo delle risorse**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione concernente «Determinazioni in ordine al fondo unico per la disabilità e alla presa in carico integrata»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 392 concernente il fondo unico per la disabilità: flessibilità nell'utilizzo delle risorse, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- Regione Lombardia, nei confronti delle persone disabili, ha sancito con la l.r. 3/2008 la promozione dell'autonomia della persona e il sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente (articolo 2, comma 1, lettera e), nonché la promozione di forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti (articolo 11, comma 1, lettera z) e articolo 17 comma 4);
- con il piano d'azione regionale 2010-2020 per le politiche in favore delle persone con disabilità si è definito un approccio alla disabilità basato sui diritti, con l'obiettivo di assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita;

atteso che

il Piano regionale di sviluppo XI legislatura, in merito agli interventi per la disabilità e la non autosufficienza, dichiara fra i propri impegni l'implementazione di «azioni e misure per una sempre più adeguata integrazione sociale sia in termini di fruibilità dei servizi attivi e di promozione di nuovi, sia attraverso specifici progetti personalizzati di mantenimento e di incremento della qualità della vita, dei percorsi inclusivi, anche attraverso progetti di vita autonoma e indipendente»;

valutato che

i progetti di vita indipendente prevedono misure volte a promuovere la vita, appunto, il più possibile indipendente delle persone con grave disabilità; misure che mirano a favorire l'autodeterminazione delle persone in condizione di disabilità anche grave e la loro inclusione, facilitando il più possibile la permanenza in casa, a discapito di soluzioni di istituzionalizzazione;

vista

la proposta di risoluzione «Determinazioni in ordine al fondo unico per la disabilità e alla presa in carico integrata», approvata nella seduta di III Commissione «Sanità e politiche sociali» del 13 marzo 2019;

invita la Giunta regionale

a introdurre, ove possibile, elementi di flessibilità nella costruzione di progetti a favore di persone con disabilità.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 16 aprile 2019 - n. XI/505
Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al fondo unico per la disabilità e alla presa in carico integrata**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 16 approvata dalla III commissione consiliare in data 13 marzo 2019;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la risoluzione n. 16 concernente le determinazioni in ordine al fondo unico per la disabilità e alla presa in carico integrata, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

viste

- la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, che individua lo stato di disabilità, al di là di quelle che possono essere le singole caratteristiche, come uno stato che deriva dalle barriere che vengono frapposte alla piena realizzazione degli individui;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 che ha ratificato e resa esecutiva la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed istituito l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167 (regolamento recante disciplina dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18);
- la legge regionale 1999, n. 23, (Politiche regionali per la famiglia) che all'articolo 4 prevede l'erogazione di contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità;
- la l.r. 3/2008 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e, in particolare, l'articolo 2, lettera e), che prevede la promozione dell'autonomia della persona e il sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2010, n. 9/983 (Determinazione in ordine al piano d'azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica) con la quale si è inteso rafforzare, innovare e coordinare le politiche a favore delle persone con disabilità, per assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita;
- la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64 (Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura);
- la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare);